

# **REGOLAMENTO INTERNO**

# COMITATO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO AUSTRIA

1.	Gli Or	gani del COMITES-AUSTRIA	2
1.1.	L'As	semblea	2
1	.1.1.	Funzioni	2
1	.1.2.	Modalità di convocazione	2
1	.1.3.	Cause di giustificazione	3
1	.1.4.	Svolgimento delle sedute	3
1	.1.5.	Quorum delle delibere	3
1	.1.6.	Operazioni di voto	4
1	.1.7.	Il verbale delle sedute	4
1.2	II P	residente	4
1	.2.1.	Funzioni	4
1	.2.2.	Elezione	4
1	.2.3.	Decadenza e nuova elezione	4
1.3.	L'Es	ecutivo	5
1.4.	ll vi	cepresidente	5
1.5.	II Se	egretario	5
1.6. Il Tesoriere			5
1.7.	Le (	Commissioni di lavoro	6
1.8.	Dur	rata in carica, decadenza e sostituzione dei componenti ed atti disciplinari	6
2. Il bilancio preventivo			7
2.1.	Pre	sentazione dei progetti	7
2.2.	Dis	cussione e approvazione dei progetti	7
2.3.	La r	realizzazione dei progetti	8
3.	II bilaı	ncio consuntivo	8
4.	I rapporti con la Comunità		
5.	l rapporti con le rappresentanze politiche		
6.	Approvazione e modifiche al regolamento		



Il COMITATO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO AUSTRIA "COMITES-AUSTRIA" o "Comitato" o "Comites" "è l'organo di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari e contribuisce ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità di riferimento, promuovendo opportune iniziative. La sua attività si attua in collaborazione ed in coordinamento con l'autorità consolare come sancito dalla legge 286 art. 2 nel rispetto delle leggi locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario.

Il presente Regolamento è pensato per garantire un migliore e più trasparente funzionamento del Comitato stesso, così da definire in modo chiaro compiti e responsabilità.

Per tutto ciò che non è esplicitamente presente in questo Regolamento si rimanda alla legge 286/2003, al DPR 395/2003 o alla Circolare 2 MAECI del 28.07.2020.

## 1. Gli Organi del COMITES-AUSTRIA

Gli organi del Comites sono l'Assemblea, il Presidente, l'Esecutivo, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e le Commissioni di lavoro.

## 1.1. L'Assemblea

L'Assemblea è composta da 12 membri eletti secondo le modalità previste dall'art. 5 dalla legge 286/2003.

#### 1.1.1. Funzioni

L'Assemblea mette in atto programmi operativi per il raggiungimento degli scopi e delle finalità di cui agli art. 2 e 3 della legge 286/2003. L'Assemblea:

- a) Elegge a maggioranza assoluta il Presidente.
- b) Elegge i componenti dell'Esecutivo.
- c) Individua le Commissioni di lavoro su proposta del Presidente e dell'Esecutivo, discute e approva i progetti delle Commissioni con voto a maggioranza semplice dei presenti.
- d) Elegge i due membri del collegio dei Revisori dei conti come da art. 3, comma 4, della legge 286/2003.
- e) Discute ed approva i bilanci preventivi e consuntivi.
- f) Modifica a maggioranza assoluta degli aventi diritto il presente regolamento.

L'attività dei membri del Comitato è a titolo gratuito.

# 1.1.2. Modalità di convocazione

Le sedute dell'Assemblea vengono convocate almeno una volta ogni quattro mesi dal Presidente o quando lo richiede per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti, l'Esecutivo o l'Autorità Consolare.

Il Comitato può riunirsi in modalità straordinaria quando ci siano motivazioni gravi e urgenti.

La convocazione del Comitato deve avvenire almeno 20 giorni di calendario prima della data prevista per le riunioni ordinarie e 3 giorni prima per quelle straordinarie. Ove possibile, il calendario delle sedute verrà definito a gennaio per tutto l'anno in corso.



La convocazione deve contenere ora, luogo – fisico o virtuale, quindi il link alla piattaforma scelta –, data dell'incontro. La convocazione sarà inviata a mezzo di posta elettronica.

L'ordine del giorno (OdG) è definito dall'Esecutivo, in coordinamento con il Segretario. L'OdG deve essere comunicato ai membri entro 48 ore dall'inizio della seduta. 1/3 dei membri eletti può chiedere integrazioni all'OdG con richiesta scritta all'Esecutivo, che deve pervenire con debito anticipo per permettere la modifica e condivisione dell'OdG..

Il Comitato può riunirsi anche in modalità di videoconferenza così come i suoi membri possono presenziare a riunioni tramite videoconferenza. L'Esecutivo è responsabile dell'organizzazione della necessaria logistica per garantire la partecipazione online. La richiesta per la presenza in videoconferenza deve essere giustificata. La richiesta di presenza in remoto deve essere presentata in forma scritta all'Esecutivo almeno 48 ore prima dell'inizio della seduta, e se ciò non dovesse accadere il membro verrà considerato assente ingiustificato.

## 1.1.3. Cause di giustificazione

La partecipazione ai lavori del Comites è obbligatoria. La partecipazione può avvenire in presenza o online. I membri che non partecipano devono motivare la loro assenza. Sono giustificati coloro che non possono partecipare per motivi di lavoro, di famiglia, di salute, o cause di forza maggiore. Deve essere data comunicazione scritta all'Esecutivo entro 48 ore precedenti alla riunione. Assenze non comunicate o che non rientrino nei casi indicati sono considerate ingiustificate. La comunicazione scritta può avvenire tramite e-mail o messaggio.

## 1.1.4. Svolgimento delle sedute

Le sedute del Comitato sono pubbliche. Il Comitato s'impegna a comunicare tempestivamente la data e il luogo delle riunioni tramite le varie piattaforme gestite dal Comites stesso (sito web e social media).

Se richiesto e in relazione agli argomenti in esame, anche esperti esterni possono partecipare alle sedute del Comitato a titolo consultivo. Eventuali costi legati a queste consulenze esterne devono essere preventivamente votate dall'Assemblea a maggioranza semplice.

Le riunioni, ordinarie o straordinarie, sono coordinate dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. Nel caso in cui anche il Vice-Presidente fosse impossibilitato, verrà indicato un membro del Comitato a maggioranza semplice con voto palese ad inizio riunione.

Ciascun membro ha diritto di intervenire, richiedendo la parola tramite alzata di mano. Tutte le richieste di parola devono essere concesse. Gli interventi prenotati sono tenuti da chi coordina la riunione. È facoltà esclusiva di chi coordina la riunione concedere di intervenire una seconda volta su uno stesso argomento.

Le riunioni ordinarie, fisiche, ibride o digitali, sono valide solo se presente il 50%+1 degli aventi diritto, cioè almeno 7 membri del Comitato.

## 1.1.5. Quorum delle delibere

Salvo quanto diversamente previsto dalla legge, il Comitato adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Per la validità delle



deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica in linea col par. 1.1.4 di questo regolamento.

## 1.1.6. Operazioni di voto

Il Comitato delibera di norma per alzata di mano anche in caso di modalità di videoconferenza. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Il voto è di norma palese. Il voto può essere segreto in casi straordinari. Lo scrutinio segreto deve essere richiesto all'Esecutivo in forma scritta e giustificata da almeno un terzo dei membri dell'assemblea.

#### 1.1.7. Il verbale delle sedute

Tutte le sedute dell'Assemblea vengono verbalizzate. La primaria funzione di redazione del verbale rimane compito del Segretario. Per ciascuna seduta, il Segretario viene coadiuvato nella stesura del verbale da un diverso membro dell'Assemblea, selezionato ogni qualvolta secondo ordine alfabetico.

Il verbale delle riunioni del Comitato deve riportare data, orario di inizio e conclusione, il luogo della riunione, il numero e il nome dei presenti, il numero e il nome degli assenti giustificati ed ingiustificati, l'esito delle votazioni ed eventuali contestazioni. Il verbale non va inteso come una trascrizione minuziosa di ogni intervento. Il verbale in forma di bozza viene condiviso con tutti i membri del Comitato tramite e-mail entro e non oltre 7 giorni dalla data della seduta. La bozza è considerata approvata se nessuna proposta di modifica viene presentata entro 3 giorni dalla data in cui il documento è stato condiviso. Ogni commento al testo deve essere condiviso e pervenire a tutti i membri del Comitato tramite appropriati mezzi. Il verbale, firmato dal Presidente e controfirmato dal Segretario, viene inoltrato all'Ufficio Consolare entro 15 giorni dalla sua redazione. Eventuali modifiche e/o integrazioni richieste dall'Ufficio Consolare verranno effettuate dal Segretario o da chi ne fa la veci.

I verbali approvati vengono resi pubblici tramite pubblicazione sul sito web gestito dal Comitato stesso.

#### 1.2. Il Presidente

#### 1.2.1. Funzioni

Il Presidente rappresenta il Comites e ne è il rappresentante legale; fa parte dell'esecutivo e lo presiede. Il Presidente è l'interlocutore diretto con l'Autorità Consolare. Può, assieme al Tesoriere, al Vicepresidente e al Segretario, gestire le movimentazioni bancarie.

## 1.2.2. Elezione

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dai membri dell'Assemblea durante la prima seduta. Quando nessun candidato raggiunge tale maggioranza, nella seduta successiva si applica il principio della maggioranza semplice. In caso di parità, è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nell'elezione del Comites. Tale numero è determinato dalla somma del numero di voti riportati dalla lista a cui apparteneva il candidato con quello delle preferenze riportate individualmente.



#### 1.2.3. Decadenza e nuova elezione

Il Presidente può essere sfiduciato con mozione sottoscritta e motivata da almeno 1/3 dei componenti del Comitato, riportando un nome alternativo. Tale mozione è posta ai voti in apertura dei lavori della seduta successiva. Se è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti di cui al citato articolo 5, comma 1 della legge 286/2003, il nominativo indicato nella mozione subentra immediatamente nella carica di Presidente.

In caso di dimissioni del Presidente, l'Assemblea voterà a maggioranza assoluta un membro del Comitato che subentrerà in questa funzione.

#### 1.3. L'Esecutivo

Sono membri dell'Esecutivo il Presidente, il Vice Presidente e un membro eletto dall'Assemblea.

Per tale elezione, ciascun componente dispone di un numero di preferenze non superiore a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere.

In caso di dimissioni del membro eletto dell'Esecutivo, l'Assemblea voterà a maggioranza assoluta il membro del Comitato che subentrerà in questa funzione.

L'Esecutivo può richiedere la convocazione delle sedute straordinarie dell'Assemblea in linea con l'articolo 1.1.2 di questo Regolamento.

L'Esecutivo istruisce le sessioni del Comitato e definisce l'ordine del giorno delle sedute, in coordinamento con il Segretario. Esso opera tenendo conto di tutte le istanze dell'Assemblea e coadiuva il Presidente nelle sue funzioni di rappresentanza.

# 1.4. Il vicepresidente

Eletto a maggioranza semplice, il Vicepresidente è il più votato dei membri dell'Esecutivo di cui fa parte. In caso di parità di voti è il membro più anziano come componente del Comitato. Sostituisce, in caso di assenza od impedimento, il Presidente.

In caso di dimissioni del Vicepresidente, l'Assemblea voterà a maggioranza assoluta un membro del Comitato che subentrerà in questa funzione.

## 1.5. Il Segretario

Il Segretario viene eletto a maggioranza semplice durante la prima seduta. Provvede alla conservazione degli atti dell'Assemblea e dell'Esecutivo, pur non facendo parte di quest'ultimo. Il Segretario provvede alla stesura o alla verifica dei verbali se redatti da un altro membro del Comitato in funzione di supporto per questa funzione. I verbali vengono approvati dall'Assemblea tramite silenzio-assenso, firmati dal Presidente, controfirmati dal Segretario e, successivamente, trasmessi all'Ufficio Consolare.

Compatibilmente con le esigenze di bilancio, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato può avvalersi di personale di segreteria, che in ogni caso non può superare le due unità e che è assunto con contratto di lavoro subordinato privato regolato dalla normativa locale.



In caso di dimissioni del Segretario, l'Assemblea voterà a maggioranza semplice un membro del Comitato che subentrerà in questa funzione.

#### 1.6. Il Tesoriere

Il Tesoriere deve agire nel rispetto delle direttive dell'Assemblea. Il Tesoriere svolge le sue funzioni in complemento ed in coordinamento con l'Esecutivo, di cui non fa parte. Egli provvede a tutte le operazioni contabili e amministrative e ne conserva gli atti. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi, e li presenta all'Esecutivo. Riceve e deposita i fondi del Comites sull'apposito c/c bancario. Convoca i Revisori dei Conti per la certificazione contabile e di bilancio. Il Tesoriere crea un libro contabile (Entrate-Uscite) sempre visibile a tutti i membri del Comitato, assieme ad una cartella in cui vengono salvate le copie delle fatture e delle ricevute già pagate.

In caso di dimissioni del Tesoriere, l'Assemblea voterà a maggioranza semplice un membro del Comitato che subentrerà in questa funzione.

#### 1.7. Le Commissioni di lavoro

Il Comitato individua gli ambiti tematici rilevanti e istituisce al suo interno delle Commissioni di lavoro.

Compito delle Commissioni è il supporto del lavoro del Comitato tramite lo studio di problemi specifici, la rielaborazione di proposte e l'eventuale realizzazione di progetti per conto del Comites. Le proposte delle Commissioni ed eventuali piani di finanziamento della stessa devono essere approvate dall'Assemblea per diventare operanti. Nello svolgimento delle proprie funzioni autonome le Commissioni operano tenendo conto delle indicazioni ricevute dall'Assemblea.

Le Commissioni di lavoro vengono votate a maggioranza semplice dall'Assemblea su proposta del Presidente previo coordinamento con l'Esecutivo. Ogni Commissione è presieduta da un membro del Comitato indicato dalla Commissione stessa, confermato dal Presidente e dall'Esecutivo, tenendo conto della parità di genere. In caso di più candidature alla presidenza di Commissione, l'Assemblea elegge il presidente della stessa fra i candidati presenti con votazione a maggioranza semplice. Lo stesso membro non può essere presidente di più di una Commissione, ma è possibile far parte di più Commissioni contemporaneamente.

I presidenti delle Commissioni restano in carica 2 anni. Allo scadere del mandato il Comitato può confermare lo stesso presidente con votazione a maggioranze semplice. Se, durante il mandato, il Comitato boccia l'operato di un presidente di Commissione, si procede alla nomina di una nuova persona come indicato al paragrafo precedente.

Ciascuna Commissione si compone di un minimo di 3 membri, incluso il presidente della stessa e nella sua composizione si tiene conto del principio di parità di genere. Alle riunioni delle Commissioni possono partecipare il Presidente, il Segretario, un membro dell'Esecutivo, nonché il capo dell'Ufficio Consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato. Le Commissioni di lavoro possono, inoltre, avvalersi di esperti esterni, privi di diritto di voto, compatibilmente con le esigenze del bilancio. Eventuali costi legati a queste consulenze esterne devono essere approvate dal Comitato. Ogni spesa deve riportare il corrispettivo scontrino/ricevuta fiscale.

Il Presidente di ciascuna Commissione presenta una relazione scritta e sintetica delle attività svolte



dalla rispettiva Commissione durante ogni seduta non straordinaria del Comitato.

## 1.8. Durata in carica, decadenza e sostituzione dei componenti ed atti disciplinari

I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi.

Fatto salvo quanto indicato dall'art.8 della legge 286/2003, costituiscono motivi di decadenza:

- a) Le dimissioni;
- b) Il decesso.
- c) La perdita della residenza nella circoscrizione.
- d) La perdita del diritto all'elettorato attivo.
- e) L'insorgere di motivazioni d'ineleggibilità.
- f) La mancata partecipazione immotivata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive.

I membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti dal capo dell'Ufficio consolare secondo modalità del sopracitato Art. 8, comma 3.

Chi crea conflitto, usa un linguaggio inappropriato, diffamatorio o comunque lesivo della dignità dell'altra persona riceverà un richiamo scritto dalla Presidenza. Nel caso di reiterato comportamento scorretto il Presidente propone una mozione di sfiducia che, se approvata, determina la decadenza del consigliere. Quest'ultimo viene sostituito secondo le procedure previste dalla legge 286/2003.

## 2. Il bilancio preventivo

# 2.1. Presentazione dei progetti

Per essere ammesso a ricevere il finanziamento statale annuale disposto dal Ministero degli affari esteri, il comitato presenta all'Autorità Consolare, entro il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento, dalla relazione analitica e documentata delle spese e dal verbale della riunione in cui sono stati approvati i bilanci preventivi

Per la definizione del bilancio preventivo, ogni singolo membro del Comitato o i membri riuniti nelle Commissioni di lavoro possono presentare al Presidente entro il 5 settembre di ogni anno delle proposte di progetto da inserire in bilancio, adeguatamente delineate e argomentate, nelle materie di cui all'art. 2, comma 1 della legge 286/2003. Tali proposte vengono analizzate dal Presidente, il quale, tenuto conto del parere dell'Esecutivo e del Tesoriere, compie una prima valutazione discrezionale e propone eventuali correzioni sostanziali al responsabile del progetto.

## 2.2. Discussione e approvazione dei progetti

Passate al vaglio del Presidente, tenuto conto del parere dell'Esecutivo e del Tesoriere, le proposte vengono quindi presentate all'Assemblea dal responsabile del progetto in una seduta ordinaria entro il 10 settembre dello stesso anno. Tutti i membri del Comitato hanno accesso ai documenti di lavoro



e possono anch'essi, durante la seduta ed entro e non oltre due giorni dalla stessa, proporre delle modifiche sostanziali ai progetti. Il responsabile del progetto ha la facoltà di accettare se accogliere o meno tali correzioni. Eventuali modifiche sono da discutere col Presidente.

Entro il 20 settembre l'Assemblea si riunisce nuovamente affinché tutti i membri attuino una valutazione di merito e si procede in questa occasione alla votazione per la loro approvazione. Ulteriori modifiche sostanziali non sono in questo momento più ammesse. Affinché le proposte siano inserite nel bilancio preventivo, è richiesta l'approvazione delle stesse a maggioranza assoluta. Nell'approvare le proposte progettuali, l'Assemblea si basa su un principio di bilanciamento fra diverse aree tematiche in cui operano i progetti proposti e tiene conto delle diverse necessità della comunità di riferimento. Il Presidente ha in questa votazione il diritto di veto supportato dalla presentazione di una giustificazione.

## 2.3. La realizzazione dei progetti

Non appena il Comitato viene a conoscenza della somma del finanziamento annuale ricevuto dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale "MAECI", si attiva per la realizzazione di tali progetti. L'individuo o gruppo che opera quale coordinatore di progetto è responsabile per l'efficiente attuazione delle attività previste.

Qualora cause straordinarie di forza maggiore interferiscano in maniera sostanziale sulla realizzazione del progetto, il coordinatore deve notificare l'Esecutivo e relativa Commissione di lavoro. Ogni richiesta per una modifica sostanziale delle attività progettuali pianificate per cui siano stati ricevuti contributi dal MAECI deve essere presentata dal coordinatore di progetto in forma di proposta concreta per azioni correttive, col fine ultimo di assicurare la realizzazione degli originali obiettivi progettuali. Le richieste vengono discusse dall' Esecutivo in coordinamento con il coordinatore di progetto. Una volta approvate in sede di Esecutivo, le proposte straordinarie di modifica devono essere approvate a maggioranza semplice dall'Assemblea alla prima seduta utile. In seguito all'approvazione dell'Assemblea, le proposte così formulate vengono condivise e discusse con il Consolato, pendendo conferma da Roma.

Qualora i fondi ricevuti dal MAECI non fossero sufficienti per la realizzazione del progetto, il Comitato si attiva per coprire eventuali costi dei progetti inseriti nel bilancio preventivo e non coperti da tale finanziamento, facendo ricorso alle altre fonti di finanziamento previste dalla Circolare 2 del 2020. Nell'eventualità di non poter ricorrere ad altre fonti di finanziamento, l'Assemblea vota a maggioranza semplice quali spese vengono ridotte, presa nota delle indicazioni dei diversi responsabili di progetto ed eventuali note provenienti dal MAECI nella assegnazione delle risorse.

## 3. Il bilancio consuntivo

I responsabili dei diversi progetti ed attività presentano al Presidente entro il 30 gennaio di ogni anno il rendiconto consuntivo. Il tesoriere svolge un compito di controllo e di verifica dei conti e si impegna anch'egli entro questa data a convocare due revisori dei Conti che certificano entro il 10 febbraio il bilancio consuntivo. Il rendiconto viene poi inviato all'Ufficio consolare entro il 14 febbraio di ogni anno.



## 4. I rapporti con la Comunità

Il Comitato si impegna ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità di riferimento, operando per favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella società locale e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana, nonché per promuovere la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana

Il Comitato presenta contributi alla rappresentanza diplomatico-consolare in Austria utili alla definizione del quadro programmatico dei propri interventi. A tal fine, promuove opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione.

Il Comitato coopera con l'Autorità Consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonché con enti, associazioni e comitati della società civile operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, nel pieno adempimento delle sue funzioni di organo di rappresentanza degli italiani nella propria comunità di riferimento.

## 5. I rapporti con le rappresentanze politiche

Il Comitato è un organo apartitico. In quanto organo rappresentativo della propria comunità di riferimento, il Comitato rimane aperto allo scambio con i rappresentanti dei partiti politici, in quanto organo promotore di istanze e bisogni degli italiani all'estero. Ogni iniziativa in concerto o interazione di membri del Comitato in veste ufficiale con partiti politici locali o italiani deve essere approvata all'unanimità di tutti i componenti del Comitato.

## 6. Approvazione e modifiche al regolamento

Il regolamento viene approvato dal Comitato con maggioranza assoluta. Eventuali richieste di modifica devono essere presentate alla Presidenza su richiesta scritta di 1/3 almeno di membri del Comitato, con proposte puntuali. In tal caso la Presidenza prepara un adeguato OdG per una riunione dedicata. Se emergono conflitti tra il presente Regolamento e la legge 286/2003, prevale la legge 286/2003.